

**Data:** 08 luglio 2022, 12:51:19  
**Da:** avvfilicer <avvfilicer@pec.giuffre.it>  
**A:** [presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it)  
prot.tribunale.cosenza <prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it>  
**Oggetto:** richiesta pubblicazione sul sito web del Tribunale di Cosenza (notifica per pubblici proclami)  
**Allegati:** ricorso per pubblici proclami.pdf (998.9 KB)  
[provvedimento di autorizzazione.pdf \(177.8 KB\)](#)

Gent.mi,  
con la presente richiedo pubblicazione sul sito web del Tribunale di Cosenza al fine del perfezionamento della notifica per pubblici proclami debitamente autorizzata. Si allega: citazione per usucapione; provvedimento autorizzativo pubblici proclami.  
Distinti saluti  
Avv. Roberta Filice

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: Si autorizza la pubblicazione  
sul sito Web del Tribunale di Cosenza  
dell'atto n° 12-7-2022  
Cosenza, li

IL CAPO UFFICIO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone

*Studio legale  
Roberta Filice  
Via Penebianco n° 498 87100 Cosenza  
Pec avvfilicer@pec.giuffre.it cell 3281579500*

**TRIBUNALE ORDINARIO**

**di COSENZA**

**SEZIONE CIVILE**

**ATTO di CITAZIONE**

Il Sig. **Aquilone Alfredo**, nato a Cerisano (CS), il 23.07.1969, CF: QLN LRD 69L23 C515V  
ivi residente alla Via Guardia n° 23, rappresentato e difeso dall' Avv. Roberta Filice del Foro  
di Cosenza con studio in Via Panebianco n. 498, (C.F. *FLCRRT73C59D086V* – indirizzo  
*pec: avvfilicer@pec.giuffre.it* –), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta  
procura in calce al presente atto;

**PREMESSO**

- che l'istante gode e possiede, *uti dominus*, dai primi del 1989 i terreni siti nel Comune di Cerisano censiti nel catasto del medesimo Comune al F.lo n° 7 part.lla 78 di ha 9.50 e f.lo n° 8 part.lla 78 di ha 27.40, evidenziati in verde nell'estratto di mappa prodotto;
- che tali terreni risultano intestati a Pranno Eduardo e a Pranno Geltrude, in qualità di comproprietari;
- che Pranno Eduardo (fu Pasquale e fu Ruffolo Serafina) è deceduto a Cerisano (CS) il 20/12/1952, come risulta dallo *Stato di famiglia storico*, e che delle generalità di Pranno Geltrude (fu Oreste), non si ha attualmente conoscenza; di conseguenza si presume che quest'ultima sia anch'essa deceduta, insieme agli eredi più prossimi;
- che infatti dalla documentazione rinvenuta non si ha modo di risalire alla data di nascita o al codice fiscale così da poter fare ulteriori ricerche e/o recuperare altre informazioni utili per

rintracciare anche solo l'indirizzo di residenza o eventuali eredi da convenire in giudizio per rendere quanto più legittimo sotto il profilo del contraddittorio il presente giudizio;

- che come noterà l'adito giudicante dalla visure non emerge in proposito alcun dato utile salvo il nominativo proprio e quello del dante causa senza altra specificazione;

- che la scrivente difesa dal certificato storico di famiglia del Sig. Pranno Edoardo (all'anagrafe Edoardo ed al Catasto Eduardo) ha rinvenuto tra i componenti della famiglia il coniuge e due figli: Spinelli Anna Maria Angela deceduta in data 07.01.1975, Pranno Ida deceduta il 06.06.1993 e Pranno Ugo nato il 12.03.1911 presumibilmente anche questo deceduto.

In merito al Sig. Pranno Ugo la deducente difesa ha richiesto presso il Comune di Cosenza a mezzo pec, che si allega, certificato di residenza e stato di famiglia storico, richiesta rimasta allo stato senza esito.

- che come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di parte su tali terreni non risultano variazioni Catastali dal lontano 1971;

- che dai registri immobiliari non risultano trascritte nel ventennio precedente il presente atto, e contro suddetti beni, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi;

- che pertanto si presume che nessuno abbia accettato l'eredità dei soggetti che presumibilmente potevano essere interessati ai beni oggetto di questo giudizio;

- che prima dell'odierno istante ad occuparsi dei terreni in oggetto era il di lui padre Sig. Aquilone Libero;

- che ad oggi l'attore gode dei suddetti beni in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese i beni per cui è causa, provvedendone altresì alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone costi e oneri;

- che ha sempre provveduto alla cura degli stessi e alla loro pulizia mediante operazioni di falciatura ed asportazione di erbacce;

- che, inoltre, detti terreni – caratterizzati dalla presenza di impianti arborei – sono stati curati mediante le usuali operazioni colturali quali potatura, asportazione di ramaglia e pulizia del soprassuolo;

- che il Sig. Aquilone, quindi, possiede *uti dominus* ed ormai da oltre 20 anni i predetti terreni descritti e ne ha sempre disposto in maniera piena ed esclusiva, possedendoli senza limitazione da parte di alcuno, dai primi del 1989, ed ha acquisito il pieno diritto di proprietà sui terreni *de quo* per averli usucapiti per effetto del possesso pieno;

- che il Sig. Aquilone si è continuativamente dimostrato, al pubblico e pacificamente, quale unico, vero ed esclusivo proprietario, attuando così il principio della continuità del possesso ai fini dell'usucapione **protrattosi per il tempo stabilito dalla legge** (*nel caso in esame addirittura da più di vent'anni*) e manifestando, in tal modo, la volontà di disporre dei beni **come se fossero propri**;

- che, infatti, “..... *il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario .....*” (Cass. Civ. 11.05.1996 N° 4436 Sez. II);

- che, infatti, “.....*l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto sul bene altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio .....*” (Cass. Civ. 01.07.1996 N° 564 Sez. II);

- che, pertanto, nella fattispecie de qua sussistono tutti gli elementi, elaborati dall'autorevole giurisprudenza summenzionata, per non lasciare alcuna ombra di dubbio sull'acquisto per usucapione, da parte del Sig. Aquilone dei terreni in contestazione e meglio descritti in premessa;

- che nel caso di specie detti terreni rientrerebbero nel patrimonio disponibile dello Stato, in mancanza di testamento e di eredi conosciuti. L'art. 586 c.c., in proposito, prevede espressamente che, in tali fattispecie, acquisisce di diritto, e senza bisogno di accettazione, a titolo di eredità i beni oggetto di successione, lo Stato che, dunque, assume la veste di vero e proprio successore legittimo, prevedendo, inoltre, contro il principio generale dettato dall'art. 459 c.c., che l'acquisto abbia luogo ipso iure, ovvero senza bisogno di accettazione;
- che pertanto non essendo rinvenuti gli eredi e mancando il testamento, come nel caso di specie, è stata presentata istanza di mediazione civile stragiudiziale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, in data 20.05.2020, verso l'Agenzia del Demanio - responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.
- che constatata la mancata adesione e la mancata comparizione dell'Agenzia del Demanio, parte invitata ai fini della mediazione, il Mediatore redige il *Verbale negativo del tentativo di conciliazione* in data 25/06/2020.

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto, il sottoscritto Avvocato nella qualità e nella rappresentanza in atti, ad ogni effetto di legge

#### CITA

Eredi del Sig. Pranno Eduardo deceduto il 20.12.1952, eredi Spinelli Anna Maria Angela deceduta il 07.01.1975, eredi Pranno Ida deceduta il 06.06.1993, eredi Pranno Ugo nato il 12.03.1911 ed eredi di Pranno Geltrude nonché L'Agenzia del Demanio in persona del suo legale rappresentante pro tempore presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a voler comparire davanti il Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Cosenza – Sezione Civile ed Istruttore Designando – per **l'udienza del 15.09.2021** ore di rito e locali soliti, con invito alla convenuta di costituirsi nei modi e nei termini di legge per la predetta udienza con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia il Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere la domanda attrice per tutti i motivi esposti dichiarando in favore dell'istante l'acquisizione della proprietà esclusiva dei beni immobili descritti in narrativa per intervenuta usucapione, ordinando al Direttore dei Registri Immobiliari di Cosenza, con esonero per ogni responsabilità dello stesso, di effettuare le occorrente trascrizioni, nonché tutto quant'altro eventualmente necessario presso gli Uffici competenti.

Col favore delle spese e competenze del giudizio.

In VIA ISTRUTTORIA chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

- Vero che l'istante detiene *uti dominus* dai primi del 1989 i terreni siti nel Comune di Cerisano censiti nel catasto del medesimo Comune al F.lo n° 7 part.IIIa 78 di ha 9.50 e f.lo n° 8 part.IIIa 78 di ha 27.40
- Vero che prima dell'odierno istante ad occuparsi dei terreni in oggetto era il di lui padre Sig. Aquilone Libero;
- Vero che ad oggi l'attore gode dei suddetti beni in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese i beni per cui è causa, provvedendone altresì alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria sopportandone costi e oneri;
- Vero che ha sempre provveduto alla cura degli stessi e alla loro pulizia mediante operazioni di falciatura ed asportazione di erbacce;
- Vero che inoltre detti terreni – caratterizzati dalla presenza di impianti arborei – sono stati curati mediante le usuali operazioni colturali quali potatura, asportazione di ramaglia e pulizia del soprassuolo e coltivazione dello stesso;
- Vero che il Sig. Aquilone, quindi, possiede *uti dominus* ed ormai da oltre 20 anni i predetti terreni descritti e ne ha sempre disposto in maniera piena ed esclusiva, possedendoli senza limitazione da parte di alcuno, dai primi del 1989 ed ha acquisito il pieno diritto di proprietà sui terreni de quo per averli usucapiti per effetto del possesso pieno;

*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore dell'immobile per cui è causa è indeterminabile.*

Si producono ed allegano in atti i seguenti documenti:

1. N° 2 Visure storiche per immobile dell'11.12.2019;
2. Mappa raffigurante i beni in oggetto, in verde messi in evidenza del Comune di Cerisano;
3. Fotocopia pagina n. 469 del registro catastale - *Ditta Pranno Eduardo e Geltrude*
4. Certificato di famiglia storico rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Cerisano;
5. Attestazione Comune di Cerisano intervenuto matrimonio tra Pranno Edoardo e Spinelli Anna Maria Angela Emilia;
6. Attestazione Comune di Cerisano su residenza sconosciuta di Pranno Geltrude;
7. Richiesta a mezzo pec certificato di residenza e famiglia storico di Pranno Ugo al Comune di Cosenza;
8. Verbale di mediazione del 25.06.2020;

Con ogni salvezza e riserva più ampia.

Cosenza lì 03.12.2020

**Avv. Roberta Filice**

## RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI

(Art. 150 C.p.c. e art. 50 disp. Att.)

Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza

Io sottoscritta Avv. Roberta Filice in qualità di procuratore e difensore del. Sig. Alfredo Aquilone, attore nel procedimento da instaurare davanti al Tribunale di Cosenza, come da atto sopra riportato,

### **PREMESSO CHE**

il convenuto citato nella causa instauranda è l'Agenzia del Demanio, poiché detti terreni rientrerebbero nel patrimonio disponibile dello Stato, in mancanza di testamento e di eredi conosciuti. L'art. 586 c.c., in proposito, prevede espressamente che, in tali fattispecie, acquisisce di diritto, e senza bisogno di accettazione, a titolo di eredità i beni oggetto di successione, lo Stato che, dunque, assume la veste di vero e proprio successore legittimo, prevedendo, inoltre, contro il principio generale dettato dall'art. 459 c.c., che l'acquisto abbia luogo ipso iure, ovvero senza bisogno di accettazione.

In ogni caso uno dei due intestatari del fondo, Pranno Eduardo (fu Pasquale e fu Ruffolo Serafina) è deceduto a Cerisano il 20/12/1952, come risulta dallo *Stato di famiglia storico* fornitoci dall'Ufficio Anagrafe dello stesso Comune, e che è allo stato impossibile rinvenire le generalità di Pranno Geltrude (fu Oreste), altra intestataria del medesimo fondo e che L'Ufficiale d'anagrafe attesta che Pranno Geltrude non risulta residente o essere stata residente in Cerisano; si presume che quest'ultima sia anch'essa deceduta, insieme agli eredi più prossimi: Spinelli Anna Maria Angela, moglie del Sig. Pranno Eduardo, deceduta a Cosenza il 07/01/1975; la figlia della coppia, Pranno Ida, deceduta anch'ella a Cosenza il 06/06/1993 e il figlio, Pranno Ugo, nato a Cosenza il 12/03/1911 e presumibilmente deceduto. Ciò non esclude l'eventuale possibilità di altri soggetti legittimari in vita ma ritrovarli e

individuare i nominativi per ogni parente discendente dei Sig.ri Pranno è piuttosto arduo ed in ogni caso si presume che, anche se esistenti, gli stessi abbiano rinunciato all'eredità.

Pertanto il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è di fatto imprecisato e la loro identificazione è impossibile, soprattutto a causa del lontano periodo di riferimento da cui dover partire con i calcoli: molti degli eredi da cui iniziare le ricerche son nati tra la fine dell'800 e i primi del 900. Di conseguenza si rende opportuna e necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 C.p.c.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta procuratrice in qualità *ut supra*

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza voglia autorizzare la notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri possibili interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale atto e conseguentemente non potendosi escludere la legittimazione dello Stato nelle singole successione ai sensi dell'art. 586 c.c. voglia altresì autorizzare la notifica anche all'Agenzia del Demanio in persona del suo legale rappresentante pro tempore presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore 88100 .

Si allegano i documenti indicati nella premessa.

Con osservanza.

Cosenza li 03.12.2020

**Avv. Roberta Filice**



**TRIBUNALE DI COSENZA**

**Sezione II Civile**

R.G.N. 2369/2021

**AQUILONE ALFREDO**

**Contro**

**AGENZIA DEL DEMANIO**

Oggi 16/06/2022, dinanzi al Giudice dott. Manuela Morrone , si procede alla trattazione scritta dell'epigrafata causa,

**considerato che le parti hanno ricevuto rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;**

considerato che sono pervenute le note contenenti le richieste delle parti costituite,

il Giudice

ritenuto necessario disporre la rinnovazione della notifica per pubblici proclami come richiesto da parte attrice, rinvia per il prosieguo all'udienza del 2 marzo 2023 ore 09.30.

**Manda la Cancelleria per le comunicazioni.**

Cosenza, 16/06/2022

Il Cancelliere Esperto

Dott.ssa Barbara De Cesare

**IL GIUDICE**

**dott.ssa Manuela Morrone**

